

TI_GERICHTE 52.1997.178 vom 3. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.178

FR: TI_GERICHTE 52.1997.178 du 3 février 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1997.178 del 3 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 16

cpv. 3 ODDS). Se l'espulsione si rileva legalmente giustificata ma inopportuna, le autorità cantonali si limiteranno a minacciarla (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS). Va poi osservato che esiste un motivo di espulsione ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS solo se le circostanze giustificano l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e non semplicemente da un singolo Cantone: è di conseguenza irrilevante sapere se egli può tornare nel Cantone da cui proviene (DTF 105 Ib 234 pag. 236 RDAT 1993 II N. 54). Nel valutare l'adeguatezza dell'espulsione, l'autorità deve quindi paragonare la situazione dell'interessato nel Cantone in cui questi intende trasferirsi con quella che sussisterebbe nell'eventualità di un suo allontanamento dalla Svizzera. 2.3. In linea di principio, la legalità dell'espulsione va esaminata in base alle circostanze esistenti al momento dell'emanazione della sentenza di ultima istanza (DTF 114 Ib 1 consid. 3b pag. 4). Nondimeno, se un'espulsione è giustificata dalla situazione esistente al momento in cui è stata ordinata, essa può essere annullata solo nel caso che intervengano fatti nuovi di particolare importanza. Al riguardo non basta comunque che tra l'emanazione della decisione dell'autorità di polizia degli stranieri e quella delle istanze di ricorso l'insorgente si sia comportato in modo ineccepibile. Diversamente gli si offrirebbe la possibilità di modificare a suo favore i fatti determinanti già attraverso la semplice impugnazione del provvedimento di espulsione. 3. _____ è nato nel Canton Argovia a _____ da genitori italiani ivi domiciliati. Assolte le scuole dell'obbligo, ha iniziato un apprendistato di carrozziere, che non è tuttavia riuscito a portare a termine. A partire dal 1990 il ricorrente è incappato in una serie di condanne penali. Dapprima per reati riferiti alla circolazione stradale (7.11.90: multa di fr. 700.-; 18.9.91: multa di fr. 200.-; 14.11.91: multa di fr. 450.-; 22.1.92: multa di fr. 200.--). Poi, a partire dai 20 anni, per infrazione della LFStup (3.4.92: multa di fr. 600.-; 11.5.92: 14 giorni di detenzione e multa di fr. 1'000.-). A causa di quest'ultima condanna, è stato ammonito una prima volta dalla polizia degli stranieri del canton Argovia con decisione 11 maggio 1992. Il 21 gennaio 1993 il ricorrente è stato condannato dal Bezirksgericht di _____ a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente, per violazione ripetuta e qualificata, rispettivamente per violazione semplice della LFStup. In seguito a questa nuova condanna, la polizia degli stranieri del canton Argovia l'ha nuovamente ammonito con risoluzione 9 settembre 1993. Ancora quell'anno il ricorrente è tuttavia ricaduto nel consumo di stupefacenti. Per queste nuove infrazioni alla LFStup gli sono infine state inflitte ulteriori due multe di fr. 150.- (21.10.93) e di fr. 250.- (10.11.93). Da allora, fatta eccezione per una nuova condanna per infrazione alla LCS (multa per eccesso di velocità),

il ricorrente non sembra aver più avuto a che fare con la giustizia penale. Alla fine del 1993 si è trasferito in Ticino per lavorare come garzone presso il ristorante _____ di _____.

In concreto, già la condanna a 14 giorni di detenzione cumulata con una multa di 1'000.- fr. per violazione qualificata della LFStup è atta a dar luogo ad un provvedimento di espulsione giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS. I reati per i quali è stato punito configurano in effetti crimini o delitti e non semplici contravvenzioni. A maggior ragione è atta a dar luogo ad un simile provvedimento la successiva condanna a 18 mesi di detenzione, sospesa condizionalmente, irrogata dal Bezirksgericht di _____ il 21 gennaio 1993 per violazione aggravata e semplice della LFStup. Resta nondimeno da esaminare se l'insieme delle circostanze giustifichi l'espulsione (art. 11 cpv. 3 LDDS) e quindi il rifiuto del permesso di trasferire in Ticino il suo domicilio. Di principio, lo straniero che ha commesso un reato e che ha trascorso tutta la sua vita in Svizzera ha un eminente interesse ad essere risocializzato nel nostro paese (DTF 4.5.90 in re B. non pubblicata). Tale principio è stato riconosciuto anche in due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, concernenti l'applicazione dell'art. 8 CEDU (RS 0.101). In entrambi i casi è stato ritenuto che l'espulsione dell'interessato non costituiva una misura necessaria alla salvaguardia dell'ordine pubblico (RDAT 1993 II n. 54; DTF 12.5.93 in re P. non pubblicata). Ai fini del giudizio, occorre considerare che il ricorrente è nato e cresciuto in Svizzera, dove ha frequentato le scuole e dove attualmente lavora. Queste radici relativamente profonde con il nostro paese ed i labili legami che l'insorgente intrattiene invece con la sua terra d'origine, la Sicilia, permettono di ritenere importante il suo interesse a continuare a risiedere in Svizzera. Non va tuttavia dimenticato che l'insorgente è venuto in Ticino nel preciso intento di tagliare i ponti con il passato, con l'ambiente nel quale è cresciuto e con la scena della droga che frequentava nel cantone da cui proviene. Queste circostanze ed il fatto che l'insorgente sembra addirittura aver rotto ogni rapporto con i familiari residenti oltralpe portano a relativizzare ampiamente il suo interesse a rimanere nel nostro paese ai fini di una risocializzazione. Del resto, egli non possiede un legame particolarmente intenso con il Cantone Ticino, essendo nato e cresciuto nel Canton Argovia. Dall'altra parte, non può essere sottovalutato l'interesse pubblico ad un suo allontanamento dal nostro paese. Il rischio di recidiva, paventato dalle precedenti istanze, non appare invero trascurabile. Il fatto che il ricorrente segua tuttora una terapia sostitutiva a base di metadone non permette in particolare di ritenere che si sia ormai definitivamente affrancato dalla schiavitù della droga e che i reati per i quali è stato condannato siano la conseguenza di un semplice ed irripetibile sbandamento giovanile. In simili circostanze, pur tenendo conto del fatto che in caso d'espulsione il ricorrente potrà andare incontro a certe difficoltà soprattutto a causa dell'obbligo di leva che non ha ancora assolto, non si può affermare che il provvedimento censurato proceda da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la legge conferisce all'autorità di polizia degli stranieri. Il ricorrente non deve infatti necessariamente ritornare in Sicilia - dove si è recato nel 1992 per brevi soggiorni presso i nonni - ma ha la possibilità di stabilirsi nella fascia di confine, ove vigono abitudini, mentalità e condizioni economiche molto simili a quelle del canton Ticino e dove potrà crearsi una nuova cerchia di relazioni sociali e proseguire il trattamento terapeutico. Quanto al problema del servizio militare che il ricorrente paventa, ben si può ritenere che non osti al suo allontanamento. L'assolvimento di quest'obbligo civico rappresenta in effetti un'importante opportunità per reinserirsi con successo nel suo paese d'origine. Orbene, benchè opinabile, la decisione censurata non procede, a mente di questo tribunale, da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia in

ordine alla valutazione dell'adeguatezza dell'espulsione. Ritenendo che in caso di espulsione il ricorrente non verrebbe a trovarsi in una situazione sostanzialmente diversa da quella in cui si trova attualmente in Ticino, l'autorità ha adottato una decisione tutto sommato sostenibile. Non si può invero rimproverarle di aver abusato del suo potere d'apprezzamento per aver considerato che la situazione del ricorrente nell'eventualità di un suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe stata sostanzialmente diversa da quella in cui questi sarebbe venuto a trovarsi nel caso di un suo trasferimento in Ticino. Il fatto che il canton Argovia sia giunto ad una conclusione diversa, limitandosi ad ammonire il ricorrente, non contrasta con le conclusioni alle quali sono pervenute le autorità ticinesi. In effetti, ben si può ammettere che un'espulsione da quel cantone verso l'Italia avrebbe posto il ricorrente in una situazione del tutto diversa da quella che viene invece a determinarsi in seguito al rifiuto di stabilirsi in Ticino. 4. Sulla scorta di queste considerazioni, il ricorso va quindi respinto, confermando le decisioni delle precedenti istanze siccome immuni da violazioni del diritto. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU, 8,9,10, 11 LDDS; 16 ODDS; 100 OG; 1 LTA 98a OG; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.